



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Teramo

Ods 15/26
Prot n 58/26 int

Teramo, 18 giugno 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 335 del Codice di procedura penale;

VISTO l'art. 111-bis c.p.p.;

VISTO il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, recante il regolamento in materia di processo penale telematico;

VISTI i successivi D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, e D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, recanti modifiche e integrazioni alla disciplina del deposito telematico degli atti penali;

CONSIDERATO che i citati decreti hanno reso obbligatorio, per i soggetti abilitati esterni, il deposito degli atti destinati alle Procure della Repubblica esclusivamente tramite il Portale Depositi Penali (PDP);

RITENUTO necessario disciplinare in modo uniforme le modalità di presentazione delle richieste di certificazione ex art. 335 c.p.p., al fine di garantire certezza procedurale, razionalizzazione dell'attività degli uffici e corretta gestione dei flussi dell'utenza;

DISPONE CHE

Possono richiedere la certificazione ex art. 335 c.p.p.:

la persona sottoposta alle indagini;

la persona offesa dal reato;

il difensore munito di rituale nomina.

Le modalità di presentazione delle richieste sono vincolanti e differenziate in relazione alla qualità del richiedente.

Il richiedente privato deve presentare la richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p. esclusivamente: allo sportello della Procura della Repubblica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o tramite propria posta elettronica certificata (PEC),

Non sono ammesse richieste presentate dal richiedente privato tramite:

Portale Depositi Penali (PDP);
posta elettronica ordinaria;
altre modalità telematiche.

Le richieste presentate dai difensori devono essere inoltrate tassativamente ed esclusivamente tramite il Portale Depositi Penali (PDP).

Non saranno in alcun caso prese in considerazione richieste presentate dai difensori allo sportello a mezzo PEC;
a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le istanze presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate saranno archiviate senza seguito.

La richiesta deve contenere:

i dati anagrafici completi del soggetto cui la certificazione si riferisce;
l'indicazione della qualità del richiedente;
l'eventuale numero di procedimento penale, se noto;
copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto interessato;
per i difensori, l'atto di nomina regolarmente depositato.

Le richieste prive degli elementi essenziali o comunque incomplete non verranno evase.

L'Ufficio del Casellario provvederà, nei limiti consentiti dalla legge:
al rilascio della certificazione ex art. 335 c.p.p.

Il presente Ordine di Servizio ha efficacia immediata.

Esso dovrà essere:

pubblicato sul sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
affisso all'esterno dell'Ufficio URP / Casellario;
trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per opportuna conoscenza e diffusione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Ettore Picardi